

REGOLAMENTO D'USO PARCO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZA

Art. 1

L'area del parco comunale è destinata prevalentemente ad attività ludiche, ricreative, sportive, di riposo, di svago e di socializzazione dei Cittadini, in particolare dei giovani.

Nella fruizione degli spazi deve essere mantenuto un comportamento educativo e rispettoso delle esigenze dei bambini e, più in generale, di tutti i fruitori. Sono per tanto vietati schiamazzi, alterchi, atti ed atteggiamenti che possano creare disagio ai presenti.

Art. 2

Le strutture per i giochi, ad esclusione del campo polivalente, possono essere utilizzate solo dai giovani di età fino ad anni 14 (quattordici) e, comunque, in relazione alla tipologia del gioco.

Art. 3

I fruitori del parco devono rispettare sia le piante che le attrezzature ivi installate; chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli. E' vietato raccogliere fiori e staccare rami dagli alberi, danneggiare il prato, scavare buche, incidere le cortecce delle alberature, posare i piedi sulle panchine, eseguire scritte o disegni sulle attrezzature o su opere murarie, esporre locandine o manifesti, se non autorizzati.

Art. 4

E' vietato introdurre cani di qualsiasi taglia, anche se al guinzaglio, od altri animali, se non autorizzati per manifestazioni specifiche.

Art. 5

E' vietato introdurre nel parco, salvo nell'area predisposta, velocipedi e veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia e dei veicoli adibiti alla pulizia e manutenzione del parco o per l'allestimento di strutture connesse con lo svolgimento di particolari manifestazioni autorizzate dal Comune.

Art. 6

E' vietato utilizzare le aree del parco per colazioni all'aperto ed accendere fuochi; è altresì vietato svolgere attività sportive sulle aree a prato alle persone con più di 14 anni, se non preventivamente autorizzate, o che siano accompagnatori di giovani sotto i predetti anni 14.

L'utilizzo di palloni, con esclusione di quelli in cuoio, per il calcio è consentito solo ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni o ad adulti accompagnatori dei predetti minori.

E' vietato lo svolgimento di attività non attinenti con le finalità per cui il parco è istituito; ogni attività diversa da quelle sopra indicate, o manifestazioni in genere, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale con atto proprio. Sono consentite, previa comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico eventi limitati numericamente, per le scuole di primo e secondo grado di Oleggio, sempre nel rispetto delle presenti norme.

Art. 7

I rifiuti di qualsiasi tipo devono essere collocati negli appositi contenitori o, se ingombranti, rimossi da coloro che li hanno introdotti.

Art. 8

Il parco comunale sarà aperto al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 20.00 e, comunque, negli orari di apertura dell'esercizio commerciale esistente; fuori da tali orari ne è fatto divieto l'utilizzo. Potrà essere chiuso al pubblico per un periodo massimo di 30 giorni durante il periodo invernale o per particolari opere di manutenzione.

Art. 9

Il Comune di Oleggio declina ogni responsabilità per danni od infortuni conseguenti all'utilizzo del parco.

Art. 10

Le violazioni al presente Regolamento saranno soggette a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.O.E.L.D.lvo n° 267 del 18/08/2000, con le modalità di cui alla legge 689/1981.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2012